



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AMMINISTRATIVO *Ufficio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 308

DEL 24-09-2015

OGGETTO: Collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro della dipendente Sig.ra SPATARO ENZA GIUSEPPA, nata a Niscemi il 17/11/1953, con decorrenza 01/02/2016.

IL CAPO SETTORE

Vista la deliberazione di G.C. n. 189 del 21/10/2014, immediatamente esecutiva, con la quale tra l'altro è stata dichiarata l'eccedenza di n. 21 posti coperti a tempo pieno dal personale indicato nel prospetto alla stessa allegato;

Considerato che l'efficacia di tale provvedimento è stata subordinata, ai sensi dell'art. 243, comma 1, e 243 bis, comma 8, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., alla sua approvazione da parte della "Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali" presso il Ministero dell'Interno;

Vista la nota n. 0019545 del 23/12/14 del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, acquisita al prot. Gen. di questo Comune n. 32435 del 23/12/2014 dalla quale risulta l'approvazione della deliberazione di G.C. n. 189 del 21/10/2014;

Visto l'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 101, come convertito in legge 30/10/2013, n. 125, a norma del quale, nel caso di avvio delle procedure volte alla rilevazione di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le amministrazioni applicano, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica;

Atteso che, sulla base dell'allegato prospetto redatto dal Servizio Gestione Giuridica del Personale in data 02/07/2014, n. 21 dipendenti di questo Comune alla data del 31/12/2016 risulteranno in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la richiesta del Comune di Scicli inviata all'INPS (ex INPDAP) per la certificazione del diritto a pensione e relativa decorrenza "Deroga a legge n. 214/2011 - Spending Review" del 10/07/2014 prot. n. 17539.

Visto il certificato di diritto a pensione prot. n. 90924, relativo alla sig.ra Spataro Enza Giuseppa nata a Niscemi il 17/11/1953, inviato dall'INPS di Ragusa il 21/08/2014 ed acquisito al Comune di Scicli il 27/08/2014 con prot. n. 0021121.

Vista la comunicazione relativa al preavviso di mesi 6 della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro obbligatoria, prot. n. 32506 del 24/12/2014, in base alla normativa vigente;

Vista la nota divulgativa dell'I.N.P.D.A.P., prot. n° 220/2008 dell'8/01/2008, che fornisce indicazioni sugli aspetti di immediata attuazione della riforma previdenziale aventi effetto dal 1° gennaio 2008, introdotti dalla legge 24 dicembre 2007, n° 247, che, tra l'altro, prevede nuove

disposizioni in materia pensionistica e modifica il diritto di accesso alle pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi e alle pensioni di vecchiaia;

Vista la successiva nota divulgativa dell'I.N.P.D.A.P., prot. n° 7627/2010 dell'11/06/2010, che chiarisce le nuove disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011, introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n° 78, applicando un'unica finestra mobile per l'accesso al pensionamento sia di vecchiaia che di anzianità, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti, mentre "nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l'anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dall'articolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti) e dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti)";

Vista la Circolare dell'I.N.P.D.A.P. n° 18 dell'8/10/2010 che illustra le innovazioni introdotte in materia pensionistica dall'art. 12, comma 1, del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010, convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n° 122, che all'art. 12, comma 1, "prevede per i lavoratori dipendenti l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile). La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell'iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le c.d. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti. Sono destinatari della c.d. finestra mobile i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31/12/2011 ovvero a 65 dall'1/1/2012";

Visto il fascicolo personale della sig.ra Spataro Enza Giuseppa, da cui risulta che la stessa trovasi nella seguente posizione:

- di aver prestato il seguente servizio presso il Comune di Scicli:

1. a tempo determinato, per n. 20 ore settimanali, assunta ai sensi della L. 285/77

- dal 05/10/1978 al 04/10/1979;

2. a tempo pieno – periodo indeterminato

- dal 05/10/1979 al 31/01/2016;

- di essere iscritta all'INPDAP ex CPDEL dalla data di assunzione ed all'INADEL dal 01/06/1985;

Vista la propria determinazione n° 138 del 12/08/2009 con la quale viene recepito e applicato il nuovo C.C.N.L. stipulato il 31/07/2009 per il biennio economico 01/01/2008 – 31/12/2009, e vengono di conseguenza erogati gli aumenti stipendiali;

Vista la propria determinazione n° 37 del 13/04/2010 con la quale viene attribuita l'indennità di vacanza contrattuale, ex art. 47 bis del D. lgs. N° 165/01, quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale e, pertanto, la retribuzione annua pensionabile alla cessazione spettante alla dipendente Sig.ra Spataro Enza Giuseppa risulta essere di € 32.637,38;

Atteso che l'interessata ha raggiunto nell'anno 2014 i requisiti di 40 anni di anzianità contributiva;

Considerato che alla data di collocamento a riposo la dipendente Spataro Enza Giuseppa avrà un'età anagrafica di anni 62, mesi 2 e giorni 14 compiuti, con un'anzianità contributiva di anni 41, mesi 3 e giorni 26 utili a pensione, di cui anni 4 per riscatto laurea, giusta determinazione inpdap n. R909761104 del 30/05/1997;

Ritenuto nulla ostare e dover provvedere, nei riguardi della predetta dipendente, al collocamento a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, conformemente alla delibera di G.C. n. 189 del 21/10/2014 ed al disposto del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed alle nuove disposizioni in materia pensionistica approvate con la legge n° 247/2007 e con la legge n° 122/2010, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza da parte dell'I.N.P.S (ex I.N.P.D.A.P.);

Vista la legge n° 379/55;
Vista la legge 285/1977;
Vista la L.R. 37/1978;
Visto l'art. 15 della legge 8 agosto 1991, n° 274;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro siglati il 31/03-01/04/1999, il 05/10/2001, il 22/01/2004, il 09/05/2006, l'11/04/2008 e il 31/07/2009;
Visto il D.Lgs. N° 503/92;
Vista la legge n° 335/95;
Visto l'OREL vigente e le L.R. n° 48/1991, n° 7/1992, n° 23/1998 e n° 30/2000 e s.m.i.;
Vista la legge 23/08/2004 n. 243;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n° 247, la L. n° 122/2010 e la L. 111/2011;
Vista la legge 7 agosto 2012, n.135;
Vista la legge 30/10/2013, n. 125;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di collocare a riposo per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con effetto dall'1/02/2016, la Sig.ra Spataro Enza Giuseppa, nata a Niscemi il 17/11/1953, dipendente comunale a tempo pieno-periodo indeterminato con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D/6 da D/1, avendo la stessa maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa di cui all'art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) n. 2) del D.L. 31/08/2013, n. 101, come convertito in legge 30/10/2013, n. 125, salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza dovuto dall'I.N.P.S.(ex I.N.P.D.A.P.);
2. Di demandare all'Ufficio Gestione Giuridica del Personale tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Finanze per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Manenti Concetta)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Sig. Geniaro Alfio)

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO